



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **93**

in data **13/05/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **13 - tredici** - del mese **maggio** alle ore **10:00 in video conferenza** ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI "SCONTI TARI RIPARTENZA" ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DI ATTIVITA' DERIVANTI DALLA PANDEMIA DA COVID-19, E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TARI 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021, LIMITATAMENTE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE .

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **RABITTI Annalisa**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è prevista la Tassa sui Rifiuti – TARI;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI;

Visti:

- **il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)**, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 04/02/2019, nel testo vigente come modificato da ultimo dalla delibera del C.C. n. 140 del 29/06/2020, ed in particolare
- **l'art. 8, comma 4:** [...] *Alle **utenze non domestiche** con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, **potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie** a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con **deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria** o, in alternativa, **in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale;***
- **l'art. 13, comma 3:** *Il tributo viene liquidato in **due rate semestrali**, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:*
 - *30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;*

- *2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio;*
- **il Regolamento generale delle entrate tributarie**, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4025/55 del 6/11/1998, nel testo vigente come modificato da ultimo dalla delibera del C.C. n. 46 del 30/03/2020, ed in particolare l'art. 20 c.1, ai sensi del quale: *“Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”;*
- **la Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020** secondo la quale *“poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l'ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento” [...]* anche *“mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale” [...].*

Viste

- le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 08/03/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. decreto *“Cura Italia”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

Viste

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato **lo stato di emergenza sul territorio nazionale** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 **a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 31 luglio 2021**, come disposto da ultimo dal DL 52/2021.

Visto,

- il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cd. "Decreto Ristori", approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, ed i successivi Decreti del 18/12/2020 n. 172, DL del 14/1/2021 n. 2 e DL del 13/3/2021 n. 30 .

Visti

- **il Dpcm 2 marzo 2021** “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».*
- **il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41** “*Misure urgenti in materia di **sostegno** alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”.

Considerato che,

- per contrastare l'emergenza ancora in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte della regione Emilia Romagna volti, da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus, dall'altra a sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici, a fronte della grave crisi economico-sociale, conseguente alla diffusione del virus e alle necessarie misure di contenimento adottate per contrastare lo stesso.

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- **n. 140 del 29/6/2020** con la quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari) e previsto il differimento dei termini di versamento della relativa prima rata 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19";
- **n. 159 del 27/7/2020** con la quale sono state previste **riduzioni TARI del 25% della quota variabile annua, per un ammontare pari a euro 1.646.000,00, relativamente alle utenze non domestiche** aventi diritto in quanto maggiormente colpite dalle misure restrittive da emergenza epidemiologica per i mesi da Marzo a Maggio 2020, e applicate in sede di prima rata Tari 2020 a Settembre 2020;
- **n. 225 del 30/11/2020**, avente ad oggetto: *"Variazione al Bilancio 2020/2022, al D.U.P. e ai relativi allegati. Seconda verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 D.LGS. 267/2000"*, con la quale è stata stanziata la somma di [...] c) **700.000,00 euro** quale importo stimato di ulteriori agevolazioni/ristori TARI per l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica verificatesi negli ultimi mesi del 2020 e per l'inizio anno 2021, a favore delle utenze non domestiche che hanno subito limitazioni della loro attività, e le cui modalità di riconoscimento saranno definite con successivi atti deliberativi, anche in base ai provvedimenti normativi e regolatori che nei prossimi giorni dovrebbero essere emanati in materia;
- **n. 72 del 08/04/2021** di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), dove in particolare per quanto riguarda la Tari si stabilisce, tra l'altro, la previsione di uno stanziamento ulteriore per agevolazioni Covid-19 di 350.000,00 euro a favore delle utenze non domestiche soggette a chiusura o limitazione di attività nel periodo Novembre 2020-Aprile 2021, in aggiunta ai 700.000,00 euro accantonati con delibera n. 225/2020, portando ad oggi il

totale di risorse destinabili a sconti da riconoscere in sede di prima rata **Tari 2021** a **1.050.000,00 euro**.

Considerato che:

- l'adeguamento delle previsioni di Bilancio di entrata e di spesa relativi alla TARI sarà effettuato solo dopo la presa d'atto del PEF 2021 validato da ATERSIR e la conseguente delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, unitamente al Regolamento TARI, il cui termine di approvazione è stato differito dall'art 30 del DL 41/2021 al 30/6/2021;
- l'ANCI ha presentato proposte di modifiche normative, in particolare al DL 41/2021, per prevedere lo stanziamento di fondi per il finanziamento di sconti TARI anche per il 2021, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o a restrizioni nell'esercizio delle proprie attività derivanti da emergenza epidemiologica.

Rilevato che:

- a seguito della diffusione del virus COVID-19, per effetto delle misure restrittive imposte alle attività economiche a partire da fine Ottobre 2020, in occasione della cosiddetta *seconda ondata da Covid-19*, alcune categorie di utenze non domestiche Tari (quali a titolo esemplificativo: pizzerie, ristoranti, bar, pasticcerie-gelaterie, associazioni, centri sociali, cinema, teatri, impianti sportivi, alberghi, discoteche, barbieri/parrucchieri, fioristi, agenzie di viaggio, NCC, alcune attività di vendita beni non alimentari, ecc...) hanno subito rilevanti danni economici;
- pertanto, è intenzione dell'Amministrazione individuare criteri e metodologie condivise con le principali Associazioni di categorie, per definire **una scontistica Tari** non più collegata alla codifica del codice di attività ATECO, bensì alle classificazioni delle categorie del DPR 158/99 e all'individuazione, all'interno delle stesse, di sconti di quelle utenze non domestiche che hanno subito effettive chiusure o limitazioni delle attività con conseguenti minore produzione di rifiuti. A tal fine, negli ultimi mesi gli Assessori ai Tributi e al Commercio, a partire da una prima video conferenza del 24 Marzo 2021 (seguita da altre il 14 aprile e il 7 maggio) hanno effettuato, con i rappresentanti delle principali Associazioni di categoria interessate (Confesercenti, Confcommercio-FIPE, CNA, Confartigianato - LAPAM) e con IREN Ambiente, un lavoro di confronto che ha portato alla definizione di uno **schema di Protocollo d'intesa**, che si allega sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione e che definisce i **CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSIDDETTI "SCONTI TARI RIPARTENZA" ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI**

DERIVANTI DALLA PANDEMIA DA COVID-19”;

- nell'attuazione del suddetto Protocollo di intesa il Comune si avvarrà, per la definizione degli sconti, del gestore dell'attività di riscossione ordinaria della TARI, Iren Ambiente SpA. L'impegno di spesa per la relativa attività, pari a 1.837,22 euro, è già stato assunto con determina DD/2021/477 del 10/05/2021 inerente, tra l'altro, anche all'assunzione di impegni di spesa per l'Addendum *SERVIZI INTEGRATIVI (PAGOPA E GESTIONE SCONTI COVID)*, ai sensi art. 4 del Disciplinare per la gestione dei Servizi di riscossione ordinaria Tari di cui alla delibera del C.C. n. 140 del 29/6/2020. In particolare detto Protocollo prevede un'attività del Gestore per quanto riguarda l'analisi e l'invio di un apposito modulo di autocertificazione ad alcune tipologie di UND (categorie 17 e 18), in relazione ai periodo di chiusura/apertura/asporto; mentre per altre categorie di UND gli sconti saranno individuati senza l'invio del modulo di autocertificazione, trattandosi di sconti predeterminati in misura fissa, in relazione alla tipologia di attività soggetta a chiusure obbligatorie, senza possibilità di svolgere servizi di asporto o attività parziali;
- l'importo totale dei suddetti sconti sarà quantificato successivamente dal Gestore IREN SpA, in base ai criteri definiti e alle attività di gestione delle autocertificazioni previste nel protocollo, nei limiti dell'importo massimo fissato nelle risorse già previste nel bilancio del Comune, e prima richiamate, pari ad euro 1.050.000,00, nonché di quelle che, eventualmente, saranno stanziare successivamente per possibili contributi derivanti dalla Regione e dallo Stato, per agevolazioni e sconti sulle tariffe Tari per le categorie di utenze non domestiche maggiormente colpite dalla pandemia negli ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi del 2021;
- l'applicazione degli sconti previsti dal Protocollo di intesa, di cui all'Allegato A, resta in ogni caso subordinata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale dei criteri di sconto e al loro recepimento in sede di approvazione del Regolamento Tari, nonché ad eventuali variazione di bilancio per accertare risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare.

Considerate

- le premesse fin qui esposte, si ritiene altresì opportuno, vista l'eccezionale situazione di necessità e di urgenza, ai sensi dell'art 20 del Regolamento generale delle Entrate tributarie e della Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020, differire anche per l'anno 2021 la scadenza della prima rata TARI per le utenze non domestiche prevista, a norma dell'art. 13 del vigente regolamento comunale, dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021,

tenuto conto che questo provvedimento dovrà, comunque, essere oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Regolamento e delle tariffe TARI anno 2021.

Visti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Tari, il Regolamento generale delle entrate e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000, ed in particolare l'articolo 48;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e i relativi allegati.
- il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 "Misure Di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri Per Lo Svolgimento Delle Sedute Della Giunta Comunale Con La Modalità Della Videoconferenza".
-

Si propone, oltre all'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per permettere la stipula del Protocollo di Intesa di cui in premessa, **affinché la Giunta Comunale**

DELIBERA

- di recepire le premesse quale parte integrante del presente atto;
- di approvare lo schema del **Protocollo d'intesa** *"CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI COSIDDETTI "SCONTI TARI RIPARTENZA" ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DI ATTIVITA' DERIVANTI DALLA PANDEMIA DA COVID-19"* come da **Allegato A**, parte integrante della presente proposta, autorizzando l'Assessore ai Tributi e l'Assessore al Commercio a procedere alla firma dello stesso;
- **di differire il termine di approvazione della prima rata TARI 2021** delle utenze non domestiche dal 30 Giugno 2021 al 30 Settembre 2021;
- **di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale** sia i criteri di definizione degli sconti di cui al punto 2, che il differimento dei termini di versamento cui al punto 3, in sede di definizione del Regolamento Tari 2021, della delibera di approvazione delle relative tariffe e della presa d'atto del relativo PEF, da adottarsi entro il 30/6/2021, o comunque entro il

termine di legge fissato dalla normativa in materia;

- **di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per permettere la stipula del Protocollo di intesa di cui in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

RABITTI Annalisa

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano

